



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

## DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

SERVIZIO RICERCA SCIENTIFICA  
Via Bogino 9  
Tel. 011- 6704389  
Fax 011 – 6704380  
e.mail: [rachele.nobile@unito.it](mailto:rachele.nobile@unito.it)  
e mail: [arearicerca-fondi@unito.it](mailto:arearicerca-fondi@unito.it)

**Decreto Rettorale d'urgenza n. 7/SA del 10/07/2008**

**Oggetto: Nuovo Regolamento Maternità per Assegnisti di Ricerca**

### IL RETTORE

**Vista** la deliberazione del 26 maggio 2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato la Modifica al Regolamento Maternità per Assegnisti di Ricerca emanato con DR n. 382 del 24.5.2004;

**Visto** il DR n. 3582 del 10/06/2008 con il quale era stato emanato il Nuovo Regolamento Maternità per gli Assegnisti di Ricerca recante le modifiche approvate dal Senato Accademico

**Vista** la Circolare n. 38 del 16/05/2008 con le quali sono state emanate “disposizioni per la tutela delle lavoratrici gestanti dipendenti ed equiparate e che individua una procedura di comunicazioni leggermente diversa da quella prevista nel nuovo Regolamento Maternità per gli Assegnisti di Ricerca;

**Valutata**, pertanto, la necessità di adeguare alla suddetta procedura quella prevista dal Regolamento Maternità per gli Assegnisti di Ricerca e che le modifiche non differiscono, nella sostanza, dalla versione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 26/05/2008;

**Valutata** e considerata l'urgenza di operare tale adeguamento al fine di garantire una immediata tutela della maternità per gli Assegnisti di Ricerca;

**Visto** il “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di Ricerca approvato con DR n. 57 del 28.01.2002;

**Visto** il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007;

**Visto** il D.Lgs. 151/2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e paternità;

**Visto** il D.Lgs 9/04/2008 n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Vista** la Legge n. 449/97 ed in particolare l'art. 51 comma 6, che ha istituito gli Assegni di Ricerca;

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

**Visto** il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

**Valutato** ogni opportuno elemento

**Decreta**

A decorrere dalla data di registrazione del presente Decreto è emanato il nuovo “Regolamento Maternità per gli Assegnisti di Ricerca” come di seguito indicato:

**IL RETTORE**  
(Prof. Ezio Pelizzetti)

Visto: il Dirigente

## **REGOLAMENTO MATERNITA' PER ASSEGNISTI DI RICERCA**

### Art. 1 - Sospensione per maternità e paternità

E' prevista la sospensione dell'assegno di ricerca (attività e pagamento) per maternità e per paternità.

L'assegno di ricerca deve essere sospeso ai sensi del D.M. 12.7.2007 a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi ovvero, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi (ai sensi degli artt. 16 e 20 del D Lgs. 151/2001 e s.m.i.).

In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro, la sospensione per maternità è disposta d'ufficio dal Responsabile scientifico, sentito il Direttore del Dipartimento interessato.

La sospensione per paternità può essere richiesta dall'assegnista in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre. (ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).

E' possibile beneficiare di un ulteriore periodo di sospensione (dell'attività e del pagamento dell'assegno), per un massimo di altri 7 mesi, dalla fine del periodo di astensione per maternità o paternità, previa autorizzazione del responsabile scientifico.

### Art. 2 Modalità.

Ai fini della tutela della sicurezza della salute l'interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al competente Servizio di Prevenzione e Protezione di Area, all'Ufficio Assegni di Ricerca, e al Responsabile della Struttura Universitaria presso cui svolge la propria attività.

Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art. 1 comma 3, l'interessata, almeno tre mesi prima del parto, deve inviare all'Ufficio Assegni di Ricerca apposita richiesta di sospensione del corso per 5 mesi a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto.

Qualora l'interessata voglia sospendere il corso dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi 4 mesi, dovrà inoltrare apposita richiesta all'Ufficio Assegni di Ricerca, nel corso del settimo mese di gravidanza e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della sospensione del corso. In tal caso dovrà allegare il certificato del medico specialista del SSN attestante la data presunta del parto e che la proroga dell'attività fino all'ottavo mese di gravidanza non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Per assolvere agli obblighi di cui ai precedenti commi, è necessario utilizzare le procedure ed i moduli reperibili sulla pagina Intranet del portale d'Ateneo alla sezione **Maternità**

Entro 20 giorni dalla data del parto, l'Assegnista dovrà inviare all'Ufficio Assegni di Ricerca, un certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva che attesti la data del parto.

L'assegnista che voglia usufruire della sospensione per paternità, dovrà inoltrare all'Ufficio Assegni di ricerca una motivata richiesta, allegando la documentazione comprovante i motivi addotti, il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

Qualora l'interessato voglia usufruire dell'ulteriore periodo di sospensione, di cui al comma 4 art.1, dovrà inoltrare apposita motivata richiesta al Responsabile scientifico che comunicherà all'Ufficio Assegni di ricerca la propria decisione.

Al termine del periodo di sospensione l'assegnista riprenderà la propria attività ed il Direttore del Dipartimento, ai fini del ripristino del pagamento dell'assegno, dovrà comunicare all'Ufficio Assegni di ricerca la presa di servizio; il termine dell'assegno sarà differito della durata del periodo di sospensione.

### Art. 3 Assegno di ricerca

Durante il periodo di sospensione del contratto per maternità/paternità, l'interessato/a può:

1) continuare a percepire l'assegno di ricerca; in tal caso l'erogazione dell'assegno non avverrà oltre la durata legale del contratto e, in caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato;

2) sospendere l'erogazione dell'assegno di ricerca, previo parere positivo del Responsabile Scientifico che potrà rifiutarlo solo per motivazioni attinenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili.